

**STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO
LORENZO BANDINELLI
LUCA PACINI**

ALBERTO DR AZZINI
CONSULENTE DEL LAVORO
CATERINA BRESCHI
DOTT. IN SCIENZE ECON. BANCARIE
CHIARA LOMBARDI
DOTT. IN ECONOMIA AZIENDALE

**DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
REVISORI CONTABILI
CONSULENZA DEL LAVORO**
VIA TRAVERSA FIORENTINA, 10 – 59100 PRATO

TEL. 0574 632577
FAX 0574 632577 R.A.
FAX 178 271 4242
EMAIL banpac@tiscali.it
C.F. E P.IVA 01905000970

**A tutti i Sigg.ri Clienti
loro sedi**

Circ. 028-06 Collegato alla finanziaria

Prato, 6 ottobre '06

PRINCIPALI NOVITA' DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2007

Con un Decreto Legge entrato **in vigore** il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il **03.10.2006**, sono state introdotte "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria". Le disposizioni contenute nel Decreto potranno comunque subire modifiche nell'iter di conversione in legge.

Mancata emissione di scontrino/ricevuta fiscale

E' previsto che la sospensione dell'attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi può essere disposta in presenza di un'unica violazione, accertata definitivamente, dell'obbligo di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale (in precedenza erano necessarie 3 distinte violazioni in tempi diversi nel corso di 5 anni).

Indeducibilità del terreno e fabbricati in leasing

Come già riferito in precedenti circolari, il DL n. 223/2006 (manovra Prodi) ha stabilito l'obbligo di calcolare le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali sul costo al netto del valore delle aree occupate dalla costruzione e di quelle pertinenziali. Tale limitazione è ora estesa anche ai fini della deducibilità dei canoni di leasing dei predetti fabbricati, con riferimento alla quota capitale così come desumibile dal piano di ammortamento fornito dalla società di leasing. La norma è applicabile dal 2006, anche ai canoni di leasing relativi a contratti stipulati precedentemente. Per l'individuazione della quota deducibile dovranno essere specificate le modalità applicative (modalità di redazione della perizia, riferimento temporale della stessa, valore sul quale applicare le percentuali forfetarie di scorporo, ecc.) vigenti per gli immobili di proprietà .

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari

È innalzata al 20% l'imposta sostitutiva introdotta dal 2006 (in misura pari al 12,50%) applicabile alle plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito della cessione a titolo oneroso di un immobile acquistato/costruito da non più di 5 anni o di un terreno edificabile.

Donazioni e successioni

È introdotta la tassazione delle donazioni e successioni con applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.

TRASFERIMENTI MORTIS CAUSA Innanzitutto viene ripristinata la dichiarazione di successione, ora denominata "dichiarazione di trasferimento per causa di morte", da presentare entro 12 mesi dall'apertura della successione. L'imposizione dei trasferimenti per causa di morte è diversificata a seconda del grado di parentela dell'erede con il de cuius e del tipo di bene oggetto della successione. In particolare si segnala che il coniuge e i parenti in linea retta beneficiano, in relazione agli immobili:

- dell'esenzione dall'imposta di registro;
- dell'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (€ 168 x 2) se il valore dell'immobile non supera € 250.000 (c.d. franchigia). Al superamento del predetto limite, tali imposte sono dovute nella misura complessiva del 4%. Le predette misure impositive sono riconosciute solo con riferimento all'immobile che costituiva

l'abitazione principale del de cuius; in mancanza di tale requisito, le imposte ipotecarie e catastali pari al 4% si applicano sull'intero valore dell'immobile.

TRASFERIMENTI MORTIS CAUSA				
Qualifica erede	Tipologia del bene			
	Immobili			Altri beni
	Registro	Ipotecaria	Catastale	Registro
<ul style="list-style-type: none"> - Coniuge - Parenti in linea retta 	---	€ 168 fino a € 250.000 3% oltre € 250.000 se abitazione principale de cuius 3%	€ 168 fino a € 250.000 1% oltre € 250.000 se abitazione principale de cuius 1%	4% oltre € 100.000
<ul style="list-style-type: none"> - Parenti fino al 4° grado - Affini in linea retta - Affini in linea collaterale fino al 3° grado 	2%	3%	1%	6%
Altri	4%			8%

TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO Con riferimento al particolare caso di donazione di immobili al coniuge e parenti in linea retta, è applicabile il regime impositivo sopra descritto, con l'unica differenza che l'ammontare della franchigia è fissato a € 180.000.

Credito d'imposta per acquisto di autoveicoli

Al fine di incentivare la sostituzione di autoveicoli immatricolati come "euro 0" e "euro 1", è prevista, per i veicoli acquistati e immatricolati dal 3.10.2006 ed entro il 31.12.2007:

- l'esenzione dal pagamento del bollo auto per le autovetture immatricolate come "euro 4" o "euro 5" per 2 annualità (3 annualità se si tratta di autoveicoli di cilindrata inferiore a 1.300 cc);
- l'erogazione di un contributo pari a € 1.000 per ogni autocarro di portata inferiore a 3,5 t, immatricolato come "euro 4" o "euro 5", acquistato in sostituzione di un veicolo analogo per categoria e portata, immatricolato come "euro 0" o "euro 1";
- l'erogazione di un contributo pari a € 1.500 per l'acquisto di autovetture omologate dal costruttore anche per alimentazione a metano.

Credito d'imposta "caro gasolio"

A fronte dell'aumento a € 416 per mille litri di prodotto dell'accisa sul gasolio usato come carburante è previsto il rimborso del maggior onere a favore degli autotrasportatori. Ai fini del rimborso dovrà essere presentata apposita dichiarazione all'Agenzia delle Dogane.

Nuovo regime di deducibilità dei veicoli aziendali

Sono state introdotte rilevanti modifiche al trattamento fiscale dei veicoli aziendali **con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL in esame, ossia, per la generalità dei soggetti, dal 2006.**

E' infatti possibile desumere la **generalizzata indeducibilità dei costi (quote di ammortamento, canoni di leasing, carburanti, assicurazioni, ecc.) relativi alle autovetture, ciclomotori e motocicli.**

Sono previsti i seguenti casi di deducibilità limitata:

- nella misura dell'80% dei costi relativi ai veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, nel limite, per il costo d'acquisto, di € 25.822,84 (fattispecie non modificata);
- per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta la deducibilità, in misura corrispondente all'importo che costituisce fringe benefit in capo al dipendente (in precedenza era ammessa l'integrale deducibilità dei relativi costi);
- è altresì ridotta dal 50% al 25% la deducibilità dei costi per i veicoli utilizzati dai professionisti, nel limite, per il costo d'acquisto, di € 18.075,99.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti,

Studio Commerciale e Tributario